



LEGGE 21 marzo 1995 n.42 (pubblicata il 29 marzo 1995)

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E RIFORMA DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 marzo 1995.

TITOLO I

FUNZIONI, COSTITUZIONE, ORGANI

Art. 1

Commissioni permanenti. Materie di competenza

Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti, composte in modo da assicurare la presenza delle liste rappresentate in Consiglio e rispecchiare la proporzione dei Gruppi, che hanno competenza rispettiva per le materie per ciascuna indicate:

I - Affari costituzionali e istituzionali; ordinamento dello Stato e della pubblica amministrazione; protezione civile; affari interni; rapporti con le Giunte di Castello.

II - Affari esteri; emigrazione e immigrazione; informazione; trasporti e telecomunicazioni; sicurezza e ordine pubblico.

III - Finanze, bilancio e programmazione; artigianato; industria e cooperazione economica; commercio; lavoro e cooperazione.

IV - Previdenza e sicurezza sociale; affari sociali; igiene e sanità; territorio; ambiente; lavori pubblici e servizi pubblici; agricoltura.

V - Giustizia; istruzione, cultura e beni culturali; università e ricerca scientifica; sport; turismo.

All'inizio di ogni legislatura con decreto reggenziale é ammessa una diversa ripartizione delle materie tra le Commissioni di cui al primo comma.

Il Consiglio Grande e Generale, a maggioranza dei due terzi dei presenti può sempre deliberare di nominare Commissioni speciali, composte in modo da assicurare la presenza delle liste rappresentate in Consiglio e rispecchiare la proporzione dei Gruppi.

Art. 2

Funzioni

Le Commissioni si riuniscono:

- a) in sede referente per l'esame e l'approvazione in prima lettura dei progetti di legge, ai sensi del quinto comma dell'articolo 24 della Legge 11 marzo 1981 n.21 così come specificato, ai sensi della presente legge, dal successivo articolo 32;
- b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale ai sensi del sesto comma dell'articolo 24 della Legge 11 marzo 1981 n.21 così come modificato dall'articolo 32 della presente legge;
- c) in sede consultiva per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni;
- d) in sede deliberante per l'esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze.

Sono riservate all'esame del Consiglio Grande e Generale le leggi in materia istituzionale, elettorale, di approvazione dei bilanci, dei consuntivi e della Legge Finanziaria e le mozioni presentate ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento del Consiglio Grande e Generale.

Le Commissioni inoltre si riuniscono per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso di Stato, nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e informazione per le materie di propria competenza.

Art. 3

Formazione

Entro cinque giorni dalla costituzione, ciascun gruppo e lista rappresentati in Consiglio, designa i propri componenti alle Commissioni permanenti di cui all'articolo 1. Le Commissioni sono composte da quindici Consiglieri nominati in forma proporzionale tra i Gruppi Consiliari e le liste rappresentate in Consiglio. Della designazione è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale. I Gruppi e le liste rappresentate in Consiglio possono designare uno stesso Consigliere a più Commissioni. Al fine di rappresentare ogni Gruppo e/o lista nel Consiglio Grande e Generale, la composizione delle Commissioni sarà aggiornata tramite decreto reggenziale.

Per la durata del mandato reggenziale i Capitani Reggenti non fanno parte delle Commissioni cui sono stati assegnati e sono sostituiti da altri Consiglieri designati dai rispettivi Gruppi di appartenenza.

La qualità di membro del Congresso di Stato è incompatibile con quella di membro delle Commissioni consiliari permanenti.

La Reggenza comunica al Consiglio, che ne prende atto, la composizione delle Commissioni permanenti.

Le Commissioni permanenti durano in carica per l'intera legislatura.

Art. 4

Presidenza

Le Commissioni permanenti, nella loro prima seduta, eleggono il Presidente e il vice Presidente.

Fintantoché non sia avvenuta l'elezione del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere piu' anziano nella carica o, in caso di pari anzianità nella carica, dal Consigliere piu' anziano per età.

Il Presidente ed i membri di ciascuna Commissione si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti, della Segreteria Istituzionale. A tale scopo la Segreteria Istituzionale, in attesa di una piu' adeguata definizione della propria struttura operativa che sarà in seguito indicata dall'Ufficio di Presidenza, potrà a sua volta avvalersi della struttura amministrativa del Dipartimento Affari Istituzionali, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 4 della Legge 13 aprile 1976 n.12.

Art. 5

Elezione del Presidente

E' eletto Presidente, a scrutinio segreto, il Consigliere che ottenga i due terzi dei voti dei componenti la Commissione. Qualora, dopo due scrutini, nessuno riporti la maggioranza di voti sopra prescritta, si procede al ballottaggio, a scrutinio segreto, tra i due Consiglieri che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene proclamato eletto il Consigliere piu' anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, il Consigliere piu' anziano per età.

Per l'elezione del vice Presidente si procede a scrutinio segreto ai sensi del primo comma. Nel caso di parità di voti si applica quanto disposto dal primo comma.

Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Art. 6

Funzioni del Presidente e del vice Presidente

Il Presidente rappresenta, convoca e presiede la Commissione, ne predispone l'ordine del giorno, apre e chiude le sedute e le sessioni.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente verifica i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale delle sedute.

TITOLO II

CONVOCAZIONI, SEDUTE E VERBALI

Art. 7

Convocazioni

Le Commissioni permanenti sono convocate la prima volta dalla Reggenza per procedere al loro insediamento ed alla nomina degli organi di cui agli articoli 4 e 5. Successivamente sono convocate dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente di norma ogni trenta giorni e nella sede ove opera il Consiglio Grande e Generale. Possono comunque essere convocate dalla Reggenza sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale.

La convocazione delle Commissioni avviene normalmente al termine di ciascuna seduta, con l'indicazione della data e dell'ora di convocazione della seduta successiva nonché con la determinazione del relativo ordine del giorno.

Qualora una Commissione non sia stata convocata al termine della seduta precedente, la convocazione della Commissione è indetta dal Presidente.

Ogni convocazione deve essere comunicata alla Reggenza e a tutti i Consiglieri con avviso consegnato a mezzo del servizio postale per raccomandata o a mano almeno cinque giorni prima della data della riunione, in caso d'urgenza fino al giorno precedente a quello della seduta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso deve essere contestualmente stampato e pubblicato a cura del Presidente della Commissione per affissione all'albo del Pubblico Palazzo e delle Giunte di Castello.

In ogni caso si procede a norma del quinto comma dell'articolo 7 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Art. 8

Convocazioni straordinarie

Le Commissioni sono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, dalla Reggenza quando lo ritenga necessario nonché dal Presidente quando ne faccia richiesta la Reggenza o il Congresso di Stato oppure un terzo dei componenti.

Salvo il caso di urgenza, per il quale si applica il quarto comma dell'articolo 7, qualora la convocazione sia richiesta dalla Reggenza, dal Congresso di Stato o da un terzo dei suoi componenti, il Presidente della Commissione provvede che questa si riunisca entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno, in modo che tra l'avviso di convocazione e il giorno della seduta decorrano almeno cinque giorni. L'avviso è pubblicato per affissione all'albo del Pubblico Palazzo.

Art. 9

Coordinamento e revoche

La Reggenza convoca periodicamente i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti al fine di coordinarne i lavori con l'attività del Consiglio Grande e Generale in seduta plenaria. Alle riunioni partecipa un membro del Congresso di Stato.

La Reggenza può richiedere che le convocazioni già disposte di una o più Commissioni siano revocate quando lo ritenga opportuno in relazione allo svolgimento dei lavori del Consiglio Grande e Generale.

Art. 10

Sessioni. Rinvio

I lavori delle Commissioni possono essere organizzati per sessioni, con prosecuzione dell'ordine del giorno previsto nell'avviso di convocazione.

Qualora i lavori di una Commissione si svolgano ai sensi del primo comma si procede a norma dell'articolo 8 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Art. 11

Validità delle sedute

Le sedute delle Commissioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei loro componenti.

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta con appello nominale. Nel corso di questa ciascun componente, prima di ogni deliberazione, può richiedere la verifica del numero legale.

Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa dopo la sospensione non si sia formato il numero legale, il Presidente toglie la seduta convocando quella successiva con l'indicazione della data e dell'ora e con il medesimo ordine del giorno della seduta deserta. La nuova seduta è così convocata senza ulteriore formalità anche nei confronti dei Consiglieri assenti.

Della diserzione della seduta nonché della nuova convocazione è data pubblicità con avviso affisso all'albo del Pubblico Palazzo e delle Giunte di Castello.

Art. 12

Registrazione delle presenze

Il Presidente della Commissione registra le presenze dei Consiglieri a norma dell'articolo 10 della Legge 11 marzo 1981 n.21 dandone comunicazione all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale.

Il Consigliere che si assenta deve darne comunicazione al Presidente della seduta.

Art. 13

Maggioranza nelle votazioni

Salvo i casi per i quali è prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti la Commissione non delibera e il Presidente rimette la votazione sull'oggetto ad altra seduta anche immediatamente successiva.

Art. 14

Processo verbale delle sedute delle Commissioni. Rinvio

Di ogni seduta delle Commissioni si redige il processo verbale. Alla redazione del processo verbale sovrintende il Presidente di ciascuna Commissione.

Per la redazione dei verbali e comunque per quanto attiene a questa materia si applicano le disposizioni del titolo VI della Legge 11 marzo 1981, n.21 così come modificate dalla Legge 31 ottobre 1986, n.128.

Art. 15

Publicità delle sedute

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 13 della Legge 11 marzo 1981, n.21, ciascuna Commissione può riunirsi in seduta segreta, previa decisione del Presidente della Commissione sentiti i rappresentanti di ciascun Gruppo Consiliare o lista presente nella Commissione.

Nel caso in cui la riunione si svolga in seduta segreta ogni membro della Commissione e i Consiglieri non membri presenti sono tenuti al segreto su quanto abbia costituito oggetto di tale seduta.

TITOLO III

RAPPORTI CON LA REGGENZA E CON IL CONGRESSO DI STATO

Art. 16

Partecipazione della Reggenza e del Congresso di Stato ai lavori delle Commissioni

La Reggenza e i membri del Congresso di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

La Reggenza e i membri del Congresso di Stato hanno diritto di intervenire ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Per i membri del Congresso di Stato la facoltà di parlare è attribuita dal Presidente della Commissione, previa richiesta, appena l'ordine dei lavori lo consenta.

I membri del Congresso di Stato hanno l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni ogni qualvolta queste lo richiedano. In caso di impedimento potranno delegare un altro membro di Governo.

Art. 17

Comunicazioni

All'inizio di ogni seduta o sessione, dopo gli adempimenti relativi al processo verbale della seduta o sessione precedente, la Reggenza, il Presidente della Commissione, i membri del Congresso di Stato e i Consiglieri membri della Commissione danno le comunicazioni che ritengono opportune o che sono dovute a norma di legge.

Art. 18

Ordine del giorno

Ciascuna Commissione può trattare soltanto gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della seduta o sessione, secondo la successione preventivamente stabilita.

Ciascuna Commissione, su proposta del Presidente, di propria iniziativa o perché gliene abbia fatto richiesta la Reggenza o il Congresso di Stato o un membro della Commissione, può deliberare l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ovvero, in caso di urgenza, l'inserzione di argomenti non iscritti.

La delibera di cui al secondo comma è adottata con votazione per alzata e seduta a maggioranza di due terzi dei membri della Commissione dopo l'intervento di non più di un membro della Commissione contrario e di non più di un membro della Commissione a favore, della durata di non oltre dieci minuti ciascuno.

TITOLO IV

ASSEGNAZIONI E PARERI

Art. 19

Assegnazione dei progetti di legge e degli argomenti alle Commissioni

La Reggenza, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, indica a quale delle Commissioni permanenti competenti per materia dovranno essere assegnati i progetti di legge inseriti all'ordine del giorno del Consiglio una volta che questo abbia deliberato ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 32, e dell'articolo 33 della presente legge. La Reggenza, inoltre, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia gli altri argomenti che le medesime Commissioni sono chiamate ad esaminare o sui quali sono chiamate a deliberare a norma della

presente legge e ne dà comunicazione al Consiglio.

Dopo l'espletamento della procedura da seguire per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 32 e dell'articolo 33 della presente legge, la Reggenza dispone che il medesimo progetto sia trasmesso alla Commissione consiliare permanente competente affinché lo esamini ed eventualmente deliberi conformemente alle relative procedure.

Qualora lo ritenga opportuno, la Reggenza, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre che un progetto di legge sia assegnato a più Commissioni per l'esame e la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età tra i Presidenti delle Commissioni stesse.

L'esame dell'articolato di legge da parte della Commissione non potrà iniziare se non trascorso il termine di cinque giorni dall'assegnazione del progetto di legge, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza.

I membri delle Commissioni hanno accesso a tutti gli atti, delibere del Congresso di Stato, di altre Commissioni e di ogni altro organismo ed ente pubblico, salvo quelli che per loro natura hanno carattere riservato.

Art. 20

Conflitti di competenza

Se la Commissione a cui è stato assegnato un progetto di legge o un argomento si ritiene incompetente, ne riferisce alla Reggenza che decide, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, dandone successiva comunicazione al Consiglio.

Se più Commissioni si ritengano competenti, ne riferiscono alla Reggenza che decide in via definitiva, sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Della decisione è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

Art. 21

Pareri sui progetti di legge e sugli argomenti

La Reggenza può disporre che su un progetto di legge o su di un argomento assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione permanente.

Qualora una Commissione, alla quale sia stato assegnato un progetto di legge o un argomento, ritenga utile sentire il parere di altra Commissione, ne fa richiesta tramite la Reggenza. Parimenti si procede qualora una Commissione ritenga utile esprimere un parere su progetti di legge o su argomenti che siano stati assegnati a Commissione diversa.

Il parere è espresso per iscritto dal Presidente della Commissione che lo presta o da un componente della Commissione delegato dal Presidente ed allegato alla relazione che la Commissione competente presenta al Consiglio, nei casi in cui questa sia prevista.

Art. 22

Termini per la prestazione dei pareri

La Commissione interpellata per un parere deve comunicarlo entro il termine di quindici giorni, salvo che la Reggenza non stabilisca un termine diverso, maggiore o minore, tenuto conto delle circostanze e dell'urgenza.

Se la Commissione interpellata non presta il parere nel termine stabilito, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno.

La Commissione interpellata può richiedere alla Reggenza una sola proroga del termine stabilito, che non potrà essere di durata superiore alla durata del termine originario.

TITOLO V

PROCEDURA IN SEDE REFERENTE E REDIGENTE

Art. 23

Procedura delle Commissioni in sede referente

L'esame, la discussione e la votazione dei progetti di legge da parte delle Commissioni consiliari permanenti in sede referente si svolge a norma delle disposizioni sull'esame, discussione e votazione dei progetti di legge nel Consiglio, in quanto applicabili e non derogate dalla presente legge.

L'esame è introdotto da una illustrazione svolta dal proponente, in caso di sua assenza il proponente incarica di ciò il Presidente o un membro della Commissione. Alla illustrazione segue una discussione di carattere generale e sommaria sull'intero progetto.

Se il Consigliere proponente del progetto non è membro della Commissione, dovrà essergli comunicata l'avvenuta convocazione della Commissione per l'esame del progetto. In tal caso il proponente del progetto, che non sia membro della Commissione, può partecipare alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.

In sede di discussione preliminare generale e sommaria di cui al secondo comma, i membri della Commissione hanno facoltà di richiedere chiarimenti e svolgere considerazioni al relatore o al proponente del progetto nei casi di cui al terzo comma.

Tutti i Consiglieri possono presentare o, qualora non siano membri della Commissione, trasmettere per mezzo del Presidente della medesima Commissione, in forma scritta articoli aggiuntivi ed emendamenti sui singoli articoli del progetto o su parti di articolo.

Qualora i Consiglieri proponenti degli emendamenti non siano membri della Commissione, possono richiedere di illustrarli alla Commissione, senza diritto di voto.

Il Congresso di Stato può presentare in forma scritta articoli aggiuntivi ed emendamenti sui singoli articoli del progetto o su parti di articolo. E' facoltà del Congresso di Stato di illustrare tali emendamenti, senza diritto di voto, davanti alla Commissione.

Tutti gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sui singoli articoli o parti di essi possono essere presentati prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono.

Il Presidente, il proponente e il Congresso di Stato possono presentare articoli aggiuntivi ed emendamenti sui singoli articoli o su parti di essi o emendamenti su emendamenti già presentati e discussi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono, anche se sia stata conclusa la relativa discussione, quando ciò si renda necessario per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli.

La discussione degli articoli e degli emendamenti si svolge secondo l'ordine e la procedura dell'articolo 26 della Legge 11 marzo 1981 n.21.

Dopo l'approvazione articolo per articolo il progetto è sottoposto alla votazione finale da parte della Commissione.

Dopo la votazione finale la Commissione nomina tra i suoi membri un relatore incaricato di riferire al Consiglio sul progetto di legge esaminato in prima lettura. La relazione deve essere presentata entro quindici giorni dalla data dell'incarico, prorogabile una sola volta per un pari periodo. Le minoranze possono presentare le relazioni nello stesso termine attribuito al relatore di maggioranza. L'eventuale proroga giova anche a favore delle relazioni di minoranza.

Entro cinque giorni dal deposito della relazione, il Presidente della Commissione trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale il progetto di legge completo della relazione, delle eventuali relazioni di minoranza, degli eventuali pareri e comunque di tutti i suoi allegati.

Il progetto di legge, pervenuto al Consiglio per la seconda lettura, é distribuito ai Consiglieri, completo di tutte le relazioni e degli allegati, al piu' presto e comunque almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione. In ogni caso la relazione finale e le eventuali relazioni di minoranza possono essere integrate oralmente dai rispettivi relatori durante la discussione in Consiglio.

Gli emendamenti proposti e respinti con la maggioranza semplice, in prima lettura, dalla Commissione consiliare competente in sede referente ai sensi del presente articolo, possono essere ripresentati al Consiglio Grande e Generale in seconda lettura, su richiesta di almeno sei Consiglieri. E' fatta salva l'eccezione per emendamenti per errore materiale. Non possono, in tale sede, essere presentati nuovi emendamenti.

Art. 24

Comunicazioni della Reggenza dei progetti approvati in prima lettura

La Reggenza dà notizia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, anche ai fini della loro inclusione nel relativo ordine del giorno per la seconda lettura, dei progetti di legge approvati dalle Commissioni in sede referente.

Art. 25

Procedura delle Commissioni in sede redigente. Votazione finale dei progetti di legge da parte del Consiglio

Per l'esame, la discussione e l'approvazione degli articoli di un progetto di legge assegnato ad una Commissione consiliare permanente in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 23.

Il Consiglio può stabilire, con la delibera che assegna alla Commissione consiliare permanente competente l'esame, la discussione e l'approvazione degli articoli di un progetto di legge in sede redigente, criteri e principi direttivi ai quali la Commissione dovrà attenersi.

Esaurita l'approvazione dei singoli articoli, la Commissione nomina tra i suoi membri un relatore incaricato di redigere la relazione scritta assegnandogli un termine prorogabile una sola volta.

Entro cinque giorni dal deposito della relazione il Presidente trasmette il progetto di legge con la relazione e tutti i suoi allegati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale al fine dell'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio per la sua approvazione finale.

In sede di Consiglio Grande e Generale hanno facoltà di intervenire il relatore della Commissione alla quale il progetto di legge è stato deferito in sede redigente, i relatori di minoranza e ciascun Consigliere. Il progetto di legge viene posto ai voti secondo le procedure previste dall'articolo 27 della Legge 11 marzo 1981 n.21 e successive modifiche.

Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia istituzionale ed elettorale o a quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

TITOLO VI

ATTIVITA CONOSCITIVA E DI INDIRIZZO

Art. 26

Informazioni e chiarimenti richiesti al Congresso di Stato

Le Commissioni consiliari permanenti possono richiedere al Congresso di Stato che siano fornite informazioni su questioni relative alle materie di propria competenza.

Le Commissioni possono inoltre richiedere al Congresso di Stato chiarimenti su questioni amministrative e politiche relative alle materie di propria competenza.

Le Commissioni possono chiedere al Congresso di Stato che riferisca, anche in forma scritta, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, risoluzioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio o dalle Commissioni permanenti, riguardanti materie di propria competenza.

Il Congresso di Stato può rispondere per mezzo di propri membri, ovvero può richiedere che le informazioni, i chiarimenti e le relazioni di cui ai commi precedenti siano fornite o integrate mediante l'audizione di funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione o alle Aziende Autonome dello Stato.

Art. 27

Comunicazioni del Congresso di Stato

I membri del Congresso di Stato possono intervenire nelle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per farvi comunicazioni.

Art. 28

Acquisizione di elementi informativi sui progetti di legge e sugli argomenti

Le Commissioni consiliari permanenti, quando se ne presenti la necessità in ordine all'esame di un progetto di legge o di un argomento di propria competenza, possono richiedere al Congresso di Stato che disponga affinché le amministrazioni e gli enti e aziende soggette al controllo dei rispettivi dicasteri forniscano notizie e dati di carattere amministrativo o tecnico rilevanti per l'esame del progetto o dell'argomento.

Le notizie e i dati di cui al primo comma possono essere forniti anche per mezzo dell'intervento personale alle sedute della Commissione interessata di funzionari o amministratori a ciò espressamente autorizzati dai dicasteri di competenza.

Art. 29

Relazioni, proposte e risoluzioni di iniziativa delle Commissioni

Le Commissioni possono presentare al Consiglio, di propria iniziativa, nelle materie di propria competenza le relazioni e le proposte che ritengano opportune.

Le Commissioni per gli argomenti di propria competenza sui quali non devono riferire al Consiglio, su proposta di un loro componente, possono votare risoluzioni intese a manifestare gli orientamenti o a definire gli indirizzi che esse ritengano opportuni in ordine a specifici argomenti. Alle discussioni di cui al presente comma deve essere invitato un membro del Congresso di Stato.

Per l'istruttoria necessaria nell'espletamento dei compiti di cui al primo e secondo comma si applicano le norme degli articoli 26 e 28.

Le risoluzioni sono trasmesse, accompagnate da una relazione scritta, alla Reggenza affinché le comunichi al Consiglio Grande e Generale.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Indennità

Ai membri delle Commissioni consiliari permanenti è riconosciuto, in ragione della partecipazione ai lavori della Commissione, un gettone di presenza per ogni seduta pari a lire 200.000=.

L'ammontare del gettone è rivalutato annualmente, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, sulla base della variazione del costo della vita risultante dall'apposito decreto reggenziale. Il gettone di presenza è riconosciuto altresì ai membri del Consiglio dei XII ed ai membri delle Commissioni composte esclusivamente da Consiglieri. Per la corresponsione del gettone si applica l'articolo 3 della Legge 20 maggio 1985 n.59.

Art. 31

Abrogazione degli articoli 14, 28 e 29 della Legge 11 marzo 1981 n. 21

Gli articoli 14, 28 e 29 della Legge 11 marzo 1981 n. 21 sono abrogati.

Art. 32

Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della legge

L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Congresso di Stato, da ogni Consigliere, dalle Giunte di Castello a norma della Legge 24 febbraio 1994, n. 22 nonché negli altri modi previsti dalla legge.

Chi esercita l'iniziativa legislativa, entro tre giorni precedenti alla data di convocazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, deve trasmettere all'Ufficio di Presidenza il progetto di legge redatto in articoli, corredato di una relazione illustrativa che ne specifichi gli scopi ed i contenuti.

Le proposte di legge che comportano spesa debbono prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta viene annotata a cura del Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale in apposito protocollo; viene inoltre stampata e distribuita a tutti i Consiglieri a cura del medesimo ufficio.

In via ordinaria, fatto salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2, un progetto di legge in prima lettura è assegnato alla Commissione permanente competente in sede referente, perché lo esamini e lo approvi articolo per articolo, con l'esame e l'approvazione dei relativi emendamenti e con l'approvazione del testo finale che viene trasmesso al Consiglio per la seconda lettura.

Il Consiglio, in via straordinaria, può deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti di esaminare un progetto di legge in unica lettura assegnandolo alla Commissione permanente competente in sede redigente per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti, riservandosi la votazione finale.

Il Consiglio, con la delibera con la quale affida ad una Commissione l'esame di un progetto di legge in sede redigente, sentito il Presidente della medesima Commissione, stabilisce un termine entro il quale il progetto deve essere da questa esaminato e i tempi entro i quali la proposta deve essere discussa in Aula.

Il termine può essere prorogato una sola volta sulla base di una motivata mozione della Commissione approvata con la maggioranza dei due terzi. Qualora il termine non venga rispettato o non ne sia stata rispettata la proroga, è revocata la procedura straordinaria.

Il Congresso di Stato o un decimo dei componenti del Consiglio Grande e Generale o un terzo dei componenti della Commissione consiliare permanente possono chiedere al Consiglio Grande e Generale che l'esame e la discussione della proposta di legge deferita ad una Commissione in sede redigente, ai sensi del presente articolo, siano rimessi al Consiglio stesso in qualsiasi fase del procedimento si trovino, perché si segua la procedura ordinaria.

In ogni caso, ciascuna proposta di legge va inserita dall'Ufficio di Presidenza, all'ordine del giorno del Consiglio entro centoventi giorni dalla presentazione.

In caso di urgenza, riconosciuta con la maggioranza dei due terzi a scrutinio segreto, il Consiglio può deliberare che un progetto di legge, in qualsiasi fase del procedimento si trovi, sia discusso e approvato dal Consiglio stesso in unica lettura, anche nella stessa seduta. La delibera con la quale è adottata la procedura di urgenza determina la revoca immediata del progetto alla Commissione competente alla quale sia stato già eventualmente assegnato.

Art. 33

Decisioni del Consiglio sulla procedura legislativa.

Ai fini della presente legge le norme e i dispositivi previsti dall'articolo 25 della Legge 11 marzo 1981 n.21 e successive modifiche sono sostituiti dalle norme che seguono.

La Reggenza dà comunicazione al Consiglio della determinazione della Commissione consiliare permanente per l'esame dei progetti di legge inseriti all'ordine del giorno.

Dopo la comunicazione di cui al secondo comma ogni progetto di legge viene illustrato al Consiglio dal proponente che dà lettura della relazione.

I Consiglieri hanno facoltà di richiedere chiarimenti e svolgere considerazioni. L'intervento di ogni Consigliere, per il quale non é richiesta l'iscrizione all'Ufficio di Segreteria, dovrà avere la durata massima di dieci minuti. Il proponente ha facoltà di rispondere con il limite di tempo di venti minuti. Per argomenti di particolare importanza, la Reggenza, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, può disporre l'assegnazione a ciascun Gruppo o lista rappresentata in Consiglio, di un tempo complessivo pari a trenta minuti.

Ciascun Consigliere, salve le preclusioni per i progetti di legge in materia istituzionale ed elettorale, o di approvazione di bilanci e consuntivi, ha facoltà di proporre una mozione perché l'esame segua la procedura straordinaria. In tal caso il progetto é assegnato alla Commissione consiliare permanente competente indicata dalla Reggenza, affinché lo esamini e lo discuta articolo per articolo in sede redigente, secondo la relativa procedura, riservandone l'approvazione finale al Consiglio Grande e Generale. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione consiliare permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

Salvo il caso in cui il Consiglio non deliberi di seguire la procedura di urgenza oppure salvo il caso di cui al quinto comma, il Consiglio assegna il progetto in via ordinaria per la prima lettura alla Commissione consiliare permanente competente così come indicata dalla Reggenza, affinché lo esamini e lo discuta in sede referente. In ogni caso il Consiglio Grande e Generale può assegnare il progetto di legge ad una Commissione consiliare permanente diversa da quella indicata dalla Reggenza.

All'atto della seconda lettura ciascun Consigliere ha facoltà di presentare e far porre in votazione una mozione d'ordine per il non passaggio all'esame degli articoli. L'approvazione della mozione interrompe l'esame del progetto di legge.

Art. 34

Soppressione delle Commissioni politico-consiliari. Norma transitoria

La Legge 13 aprile 1976 n.13 è abrogata. Le Commissioni politico-consiliari istituite in applicazione a tale legge sono soppresse e cessano le loro funzioni alla costituzione delle Commissioni consiliari permanenti previste dalla presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si formano le Commissioni consiliari permanenti previste dall'articolo 1 secondo la procedura prevista dall'articolo 3. Le Commissioni così formate sono convocate dalla Reggenza a norma del primo comma dell'articolo 7 e procedono al loro insediamento.

I Presidenti delle cessate Commissioni politico-consiliari, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge rimettono all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale i progetti

di legge e gli argomenti loro assegnati e non esauriti, completi della relativa documentazione. La Reggenza, sentito l'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dall'avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, procede alla assegnazione alle Commissioni permanenti competenti dei progetti di legge giacenti in prima lettura presso le Commissioni politico-consiliari cessate, per il loro esame in sede deliberante e deferisce gli altri argomenti di competenza di ciascuna Commissione permanente per la loro trattazione a norma della presente legge. Dell'avvenuta assegnazione la Reggenza dà comunicazione al Consiglio a norma della presente legge.

Entro un anno dalla approvazione della presente legge il Governo è impegnato a sottoporre al Consiglio Grande e Generale un progetto di legge per la revisione delle Commissioni consiliari ed amministrative di nomina consiliare.

Art. 35

Commissione consiliare straordinaria per l'esame del progetto di legge sul Codice di procedura penale e per l'esame del progetto di legge sulle Assicurazioni

La Commissione consiliare straordinaria per l'esame del progetto di legge sul Codice di procedura penale e la Commissione consiliare straordinaria per l'esame del progetto di legge sulle Assicurazioni, nominate nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 26 luglio 1993 rimangono in funzione con i poteri attribuiti fino all'esaurimento dei compiti affidati.

Art. 36

Abrogazioni e rinvii

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Alle Commissioni consiliari permanenti si applicano, per quanto qui non diversamente disposto, le disposizioni della Legge 11 marzo 1981, n.21 e successive modifiche.

Art. 37

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'attività delle Commissioni consiliari permanenti saranno imputati sul Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale.

Art. 38

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quarantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 marzo 1995/1694 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari